

21521-18



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere la generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge  
*telebreve*

Composta da:

CAMERA DI CONSIGLIO  
DEL 13/12/2017

GRAZIA LAPALORCIA

- Presidente - Sent. n. sez.  
1573/2017

CARLO ZAZA

EDUARDO DE GREGORIO

- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N.37351/2017

LUCA PISTORELLI

PAOLA BORRELLI

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

c/

(omissis) nato il (omissis)  
(omissis) nato il (omissis)

nel procedimento a carico di questi ultimi

avverso l'ordinanza del 19/07/2017 del TRIB. LIBERTA' di GROSSETO

sentita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;

lette/sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità

Udito il difensore

## RITENUTO IN FATTO

Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Grosseto ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo tramite oscuramento delle pagine Facebook attribuite agli indagati/ricorrenti per il delitto di cui all'art 595 cp, per aver ripetutamente offeso la reputazione di più persone.

1. Avverso la decisione ha proposto ricorso con unico atto la difesa, che, col primo motivo, ha lamentato la violazione dell'art 321 cpp e la mancanza di motivazione. Ha sostenuto il ricorrente che il sequestro preventivo sarebbe emanabile solo in caso di previsione della sua potenziale conferma all'esito del giudizio di merito mentre nel caso in esame non sarebbe mai possibile la confisca, derivandone l'illegittimità del provvedimento.

1.1 Col secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt 3 e 21 Costituzione, in quanto il sequestro configurerebbe una vera e propria lesione del diritto di libera manifestazione del pensiero, come lo stesso Tribunale aveva riconosciuto, aggiungendo, però, che le pagine web non godono della stessa tutela della testata giornalistica on line ed il diverso trattamento in relazione alla possibilità di provvedimenti di sequestro integrerebbe una violazione del principio di uguaglianza.


All'odierna udienza il PG, dr Lignola, ha concluso come in epigrafe.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.

1. Deve precisarsi "in fatto" che il provvedimento di sequestro di cui discute ha riguardato le pagine Facebook attraverso le quali i due ricorrenti avevano pubblicati messaggi o video o commenti dal contenuto reputato offensivo per le persone offese e che il Giudice per le indagini preliminari ne aveva ordinato il sequestro preventivo in relazione all'ipotizzato delitto di diffamazione, tramite l'oscuramento, prescrivendo al fornitore del servizio di renderle inaccessibili agli utenti.

1.1 Le doglianze esposte in ricorso si limitano a confutare genericamente - ma con un rapido cenno all'originale tesi per la quale il sequestro preventivo sarebbe adottabile *solo nel caso in cui si possa prevedere la sua potenziale conferma a seguito del giudizio* - il consolidato orientamento in proposito maturato dalla giurisprudenza di questa Corte. Da tempo, infatti è stata ritenuta la legittimità, nel rispetto del principio di proporzionalità, del sequestro preventivo di un sito web o di una pagina telematica, nel ricorrere dei presupposti del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora", tramite l'imposizione al fornitore dei servizi internet, anche in via d'urgenza, dell'oscuramento di una risorsa elettronica o l'impedimento dell'accesso agli utenti ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, in quanto la equiparazione dei dati informatici alle cose in senso giuridico consente di inibire la disponibilità delle informazioni in rete e di impedire la protrazione delle conseguenze dannose del reato. Da ultimo Sez. U, *Sentenza n. 31022 del 29/01/2015 Cc. (dep. 17/07/2015)* Rv. 264089.



2. Per venire al secondo motivo di ricorso è evidente che le forme di comunicazione telematica come i blog, i social network come Facebook, le mailing list, le newsletters, sono espressione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero garantito dall'art 21 della Costituzione ma non possono godere delle garanzie costituzionali in tema di sequestro della stampa, anche nella forma on line, poiché rientrano nei generici siti internet che non sono soggetti agli obblighi ed alle garanzie previste dalla normativa sulla stampa. In essi, infatti, chiunque può esprimere il proprio pensiero su ogni argomento, suscitando opinioni e commenti da parte dei frequentatori del mondo virtuale.

2.1 E' agevole rispondere alla perplessità circa la prospettata diseguaglianza di trattamento tra siti web e testate giornalistiche on-line presente nel ricorso, semplicemente osservando che le situazioni disciplinate diversamente sono tra loro molto diverse. Infatti, è evidente che un quotidiano o un periodico telematico, strutturato come un vero e proprio giornale tradizionale, con una sua organizzazione redazionale e un direttore responsabile non può certo paragonarsi a uno qualunque dei siti web innanzi citati, in cui chiunque può inserire dei contenuti, ma assume una sua peculiare connotazione, funzionalmente coincidente con quella del giornale tradizionale, sicché appare incongruo, sul piano della ragionevolezza, ritenere che non soggiaccia alla stessa disciplina prevista per quest'ultimo. Così in motivazione la sentenza SU citata, Fazzo ed altri.

Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro 2000 in favore della cassa delle ammende.

Ai sensi dell'art 52 dlgs 196/2003, va disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del presente provvedimento.




PQM

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro 2000 in favore della cassa delle ammende. Dispone l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del presente provvedimento.

Deciso il 13.12.2017

Il consigliere estensore

Eduardo de Gregorio



Il Presidente

Grazia Lapalorcia

